



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 238 della seduta del 30.05.2014.

Oggetto: Parziali modifiche ed integrazioni alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (P.M.P.F.) valide per il territorio della Regione Calabria. D.G.R. 218/2011, D.G.R. 43/2012 e D.G.R. 514 /2012

Presidente o Assessore Proponente: Dott. Michele Trematerra

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente Generale: Prof. Giuseppe Zimbalatti

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	—	—
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
4.	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5.	Luigi FEDELE	Componente	X	
6.	Demetrio ARENA	Componente	X	
7.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8.	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10.	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11.	Domenico TALLINI	Componente	X	
12.	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 13 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il dirigente di Settore
DIRIGENTE
Dott. For. Giuseppe Oliva

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO:

- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”;
- la Legge 30 ottobre 2012, n. 48 Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria;
- la Legge 5 novembre 2009, n. 40 - Attività Estrattiva nel territorio della regione Calabria;
- la Legge Regionale 2009 n. 47 – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria;
- il Regolamento regionale n. 3 del 5 maggio 2011 di attuazione Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 - Attività Estrattiva nel territorio della regione Calabria;
- il Regolamento Regionale 6 novembre 2009, n. 16 approvato con D.G.R. n. 749/2009, riguardane la Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell’avifauna) e modifiche ed integrazioni ai Regolamenti Regionali n. 3/2008 e n. 5/2009;
- le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, approvate con D.G.R. 218/2011, modificate, agli artt. 2 e 13, con D.G.R. n. 43 del 2 febbraio 2012 e con D.G.R. n. 514 del 6 Dicembre 2012, applicate all’intero territorio regionale di cui allegato A) costituente parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che, per gli effetti del disposto dall’art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2005, n. 45, la Regione, nelle more della redazione e dell’attuazione dei regolamenti, applica, con riferimento all’intero territorio regionale, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale [P.M.P.F.], approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2011, n. 218;

PRESO ATTO che:

- il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, ha comunicato che, alla luce dell’introduzione, con l’art. 256 bis del D. Lgs. N. 152/2006, del delitto di combustione illecita di rifiuti [conversione con legge n. 6/2014 del D. Lgs. N. 136 del 10/12/2013], l’ art. 16 delle vigenti P.M.P.F., riguardante la bruciatura delle “ristoppie” e lo smaltimento di residui vegetali mediante incenerimento degli stessi è inapplicabile;
- analogamente a quanto evidenziato dal CFS, anche la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - di Catanzaro, ha chiesto di valutare la necessità di modificare le vigenti norme alla luce dell’ introduzione, delle disposizioni di cui all’ art. 256 bis del D. Lgs. N. 152/2006, convertito con legge n. 6/2014 del D. Lgs. N. 136 del 10/12/2013], al fine di armonizzare la normativa statale con la normativa regionale in materia;
- altresì, il Corpo Forestale dello Stato ha evidenziato l’opportunità di dettare ulteriori indirizzi in relazione a talune fattispecie di tagli boschivi e in particolare all’art. 22 delle PMPF, di cui alla D.G.R. 218/2011, in combinato disposto art. 5, comma 6;

PRESO ATTO, inoltre, che

- ai sensi della Legge Regionale 13/05/1996 n.7 art.30 gli atti di competenza dei settori afferenti al Dipartimento Agricoltura vengono emanati e sottoscritti dai rispettivi dirigenti responsabili del settore competente in materia;
- invece le PMPF all’art. 14 comma 2 e all’art. 59 bis comma 2. titolo IV prevedono la necessità di un Decreto del Dirigente Generale;

RITENUTO, al fine di assicurare i caratteri di imparzialità e di buon andamento dell’attività amministrativa e rendere coerenti le vigenti PMPF in Calabria con l’evoluzione legislativa nazionale e regionale, procedere, per l’effetto e nelle more della redazione e dell’attuazione dei regolamenti di cui all’art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2005, n. 45, alla riformulazione ed integrazione degli articoli di seguito riportati:

CAPO I Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - art. 5 Comma 6

da: “Non sono considerati bosco i parchi urbani, i giardini, le aree verdi attrezzate, gli orti botanici e i vivai, gli impianti di arboricoltura da legno, i castagneti da frutto in attualità di coltura, i noceti, i nocciolieti specializzati e gli altri frutteti soggetti a pratiche agronomiche, le alberature stradali, le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a cinque anni, le formazioni arbustive ed arboree insediate negli alvei dei corsi d’acqua di competenza del demanio fluviale”;

a: “Non sono considerati bosco i parchi urbani, i filari di piante, i giardini, le aree verdi attrezzate, gli orti botanici e i vivai, le Short rotation forestry, le coltivazioni di alberi di natale, i ginestreti, i cisteti, gli impianti di arboricoltura da legno, i castagneti da frutto in attualità di coltura, i noceti, i nocciolieti specializzati e gli altri frutteti soggetti a pratiche agronomiche, le alberature stradali, le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, non soggetti a pratiche agronomiche, da meno di cinque anni”;

CAPO I Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - art. 14 Comma 2

da: “Gli interventi di trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e la trasformazione dei terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione sono soggetti all'autorizzazione del Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione tramite decreto del Dirigente Generale o con Delibera di Giunta Regionale per i casi di cui all'art. 4 bis comma 3. La domanda in carta legale, corredata dal relativo progetto contenente anche l'eventuale rimboschimento compensativo ove previsto, deve essere inoltrata tramite il competente Servizio Area Territoriale che ne curerà la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune ove è sito il fondo per giorni 15 consecutivi. Trascorso tale periodo, ed entro i successivi otto giorni, il Sindaco del Comune provvederà alla restituzione degli atti al Servizio Area Territoriale competente con le eventuali opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, unitamente alla relata di pubblicazione. La domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica, dalla corografia, dal certificato catastale e mappa catastale dei terreni interessati con l'indicazione della pendenza e delle opere da realizzare e da porsi in atto per impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo. Il competente Servizio Area Territoriale provvederà, quindi, all'istruttoria inviando i relativi atti al Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione che provvederà ad emettere il provvedimento finale. Lo stesso provvedimento deve essere notificato all'interessato e pubblicato per giorni 15 consecutivi all'albo del Comune. Ai fini dell'applicazione del precedente art. 7, solo per quanto attiene la norma della destinazione a bosco, di altrettanta superficie boscata che viene a ridursi, l'interessato, unitamente alla domanda, è tenuto a presentare progetto di rimboschimento compensativo corredata di apposita documentazione catastale dei terreni nei quali si impegna ad eseguire il rimboschimento, nell'ambito dello stesso bacino idrografico. Qualora il richiedente non sia proprietario del fondo dovrà produrre il relativo consenso espresso”;

a: “Gli interventi di trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e la trasformazione dei terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione sono soggetti all'autorizzazione del Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione tramite decreto del Dirigente del Settore competente o con Delibera di Giunta Regionale per i casi di cui all'art. 4 bis comma 3. La domanda in carta legale, corredata dal relativo progetto contenente anche l'eventuale rimboschimento compensativo ove previsto, deve essere inoltrata tramite il competente Servizio Area Territoriale che ne curerà la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune ove è sito il fondo per giorni 15 consecutivi. Trascorso tale periodo, ed entro i successivi otto giorni, il Sindaco del Comune provvederà alla restituzione degli atti al Servizio Area Territoriale competente con le eventuali opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, unitamente alla relata di pubblicazione. La domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica, dalla corografia, dal certificato catastale e mappa catastale dei terreni interessati con l'indicazione della pendenza e delle opere da realizzare e da porsi in atto per impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo. Il competente Servizio Area Territoriale provvederà, quindi, all'istruttoria inviando i relativi atti al Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione che provvederà ad emettere il provvedimento finale. Lo stesso provvedimento deve essere notificato all'interessato e pubblicato per giorni 15 consecutivi all'albo del Comune. Ai fini dell'applicazione del precedente art. 7, solo per quanto attiene la norma della destinazione a bosco, di altrettanta superficie boscata che viene a ridursi, l'interessato, unitamente alla domanda, è tenuto a presentare progetto di rimboschimento compensativo corredata di apposita documentazione catastale dei terreni nei quali si impegna ad

eseguire il rimboschimento, nell'ambito dello stesso bacino idrografico. Qualora il richiedente non sia proprietario del fondo dovrà produrre il relativo consenso espresso”;

CAPO II Norme comuni a tutti i boschi - art. 16 Comma 1 lettera e ed f

da: e) “l’abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali nonché la pulizia dei castagneti da frutto è permesso, previa comunicazione al CFS, al Sindaco ed al competente Servizio Area Territoriale, quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nella lettera a), purché il terreno su cui si effettua l’abbruciamento venga preventivamente circoscritto e isolato con una striscia arata perimetrale della larghezza minima di 5 m. Comunque non si deve procedere all’abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura;

f) “nel periodo di massima pericolosità è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione e abbruciamento. L’abbruciamento è consentito dal 15 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall’alba alle ore 9. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele in apposite radure predisposte nell’ambito del castagneto”;

a: e) “l’abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è vietato;

f) “nel periodo di massima pericolosità è vietato fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano. Nei castagneti da frutto è consentita, fermo restando quanto stabilito dall’art. 53 delle presenti PMPF, la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante applicazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali e quindi nel rispetto delle norme regionali in materia di condizionalità”;

Al CAPO II Norme comuni a tutti i boschi - art. 16 Comma 6 viene aggiunto il Comma 6 bis

6. bis “I diradamenti di intensità tali da creare interruzione permanente nella copertura delle chiome (viali antincendio verdi) sono soggetti ad autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale”;

CAPO II Norme comuni a tutti i boschi - art. 16 Comma 7

da: “Oltre al controllo della vegetazione erbacea e arbustiva anche mediante il pascolo, nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali e nella viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 m, devono essere comunicati al Servizio Area Territoriale competente anche i diradamenti di intensità tali da creare interruzione permanente nella copertura delle chiome (viali antincendio verdi)”;

a: “E’ consentito il controllo della vegetazione erbacea e arbustiva mediante il pascolo, nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali e nella viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 m, previa comunicazione da inoltrare al Servizio Area Territoriale competente”;

CAPO II Norme comuni a tutti i boschi -art. 22

da:

1. Le norme che disciplinano i tagli boschivi hanno la finalità di garantire la conservazione della biodiversità, la conservazione del suolo e la stabilità dei versanti, il miglioramento della funzionalità e dei servizi resi dal bosco, senza compromettere le potenzialità evolutive dello stesso.
2. Ciascun prelievo di massa legnosa per rispondere alle finalità di cui al comma 1 deve essere eseguito seguendo i criteri stabiliti in un piano di assestamento o di gestione; in mancanza di questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della biodiversità, con i criteri e le modalità indicate ai commi successivi.
3. Nei boschi cedui i tagli devono essere eseguiti rispettando in particolare i turni, l’epoca di taglio, il rilascio delle matricine, l’ampiezza e la disposizione delle tagliate.
4. Nei boschi a fustaia i tagli devono essere eseguiti con criteri colturali, in funzione della struttura e della consistenza del soprassuolo, in modo da favorire la sua stabilità complessiva e garantire

il rispetto dei livelli di provvigione minimale e di percentuale di prelievo, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.

5. La conversione delle fustaie in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici è vietata. Essa tuttavia potrà essere autorizzata dal competente Servizio Area Territoriale in via del tutto eccezionale e per giustificata esigenza di carattere fitosanitario.
6. I tagli destinati ad assicurare l'efficienza e la sicurezza dei manufatti esistenti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità, delle opere e della funzionalità idraulica e per l'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità, devono essere autorizzati dal competente Servizio Area Territoriale sulla scorta di uno specifico progetto di taglio redatto da dottore agronomo o forestale, approvato dall'ente proprietario.
7. Per i tagli nei boschi appartenenti ai Comuni o altri Enti, si osserverà, la procedura prevista nel capitolato d'onori che è parte integrante del progetto di taglio redatto da dottore agronomo o forestale.
8. I tagli derivanti da ripuliture, sfolli, dalle piante secche e di quelle schiantate possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale, preliminarmente alla presentazione di progetto redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale.
9. I tagli previsti dal piano di coltura e conservazione sono da assimilarsi a tagli colturali.
10. I tagli di piante forestali ad uso familiare, nelle fustaie nei cedui e nei soprassuoli transitori devono essere eseguiti nel limite massimo di massa legnosa inferiore o uguale a q.li 100 per nucleo familiare e per anno silvano, da individuarsi a carico dei soggetti deperienti, aduggiati, sottomessi e/o maturi, sulla base di un progetto di taglio semplificato che evidenzi le caratteristiche dendrometriche del popolamento oltre che un piano dei tagli quinquennale. Il progetto redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale deve essere inoltrato al Servizio Area Territoriale per la successiva approvazione che avrà durata quinquennale. L'individuazione delle piante da assegnare annualmente al taglio deve essere effettuata, dal progettista, sulla base delle indicazioni fornite dal piano dei tagli. Per i tagli di piante forestali arboree ed arbustive, insediate in ambiti agricoli, coltivati o comunque non rientranti nei contesti di cui all'Art.5, non è dovuta alcuna autorizzazione per prelievi contenuti nei limiti del suddetto quantitativo nel rispetto dei vincoli territoriali vigenti. Il progetto semplificato deve essere corredato di asseverazione, nei siti afferenti la Rete Natura 2000, per come stabilito dall'art. 5 del Regolamento Regionale 06.11.2009 n. 16.
11. Nei siti afferenti la Rete Natura 2000, per come stabilito dall'art. 5 del Regolamento Regionale 06.11.2009 n. 16, limitatamente alle attività selvicolturali per le quali non è prevista la presentazione di un progetto di utilizzazione, la verifica delle condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza è demandata al competente Servizio Area Territoriale con riferimento particolare alle seguenti attività:
 - tagli di boschi cedui di estensione fino a 2.00 ettari;
 - tagli di sfollo e diradamento in boschi cedui fino a 2.00 ettari.
12. Il Servizio Area Territoriale esprime, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei suddetti lavori dopo aver valutato gli effetti degli interventi sui Siti Natura 2000 secondo i criteri contenuti nel predetto regolamento. L'autorizzazione viene trasmessa per opportuna conoscenza al competente Servizio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.
13. Qualora il Servizio Area Territoriale, trascorsi quindici dalla data di comunicazione di taglio, si trovi nell'impossibilità a effettuare il sopralluogo, il proponente dovrà integrare la comunicazione di taglio con documentazione tecnica, redatta da tecnico qualificato iscritto all'Albo professionale che valuti l'esclusione di implicazioni negative dell'intervento da realizzare con gli obiettivi dei siti e la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione degli interventi medesimi dalla procedura relativa alla valutazione di incidenza.

a:

1. Le norme che disciplinano i tagli boschivi hanno la finalità di garantire la conservazione della biodiversità, la conservazione del suolo e la stabilità dei versanti, il miglioramento della funzionalità e dei servizi resi dal bosco, senza compromettere le potenzialità evolutive dello stesso.
2. Ciascun prelievo di massa legnosa per rispondere alle finalità di cui al comma 1 deve essere eseguito seguendo i criteri stabiliti in un piano di assestamento o di gestione; in mancanza di questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della biodiversità, con i criteri e le modalità indicate ai commi successivi.
3. Nei boschi cedui i tagli devono essere eseguiti rispettando in particolare i turni, l'epoca di taglio, il rilascio delle matricine, l'ampiezza e la disposizione delle tagliate.
4. Nei boschi a fustaia i tagli devono essere eseguiti con criteri colturali, in funzione della struttura e della consistenza del soprassuolo, in modo da favorire la sua stabilità complessiva e garantire il rispetto dei livelli di provvigione minimale e di percentuale di prelievo, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.
5. La conversione delle fustaie in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici è vietata. Essa tuttavia potrà essere autorizzata dal competente Servizio Area Territoriale in via del tutto eccezionale e per giustificata esigenza di carattere fitosanitario.
6. Devono essere autorizzati dal competente Servizio Area Territoriale, ricorrendone i presupposti di legge, sulla scorta di uno specifico progetto di taglio, redatto da dottore agronomo o forestale iscritto al relativo Albo professionale, nella Sezione A,
 - a) I tagli di alberi destinati ad assicurare l'efficienza e la sicurezza dei manufatti esistenti e per l'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità, radicati su terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva riconducibile alla definizione di bosco di cui all'art. 4 della L. R. 45/2012;
 - b) I tagli di alberi radicati su terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva riconducibile alla definizione di bosco di cui all'art. 4 della L. R. 45/2012, ricadenti nel limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato, richiesti a giudizio dell'Ente proprietario della rete stradale, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
 - c) I tagli di cui alla precedente lettera b. ricadenti nel limite delle pertinenze stradali appartenenti ai proprietari frontisti delle medesime strade sia essi privati sia essi Comuni o altri Enti pubblici, salvo accertamento della titolarità delle medesime aree e quanto stabilito dall'art. 16 delle presenti PMPF.

L'individuazione delle piante da abbattere di cui alla lettera a. ove ne ricorrano le circostanze, deve avvenire sulla base dell'analisi di stabilità meccanica a livello di singolo albero (visiva ed eventualmente strumentale) e della prevenzione di crolli e sdradicamenti od occorrendo a livello collettivo di popolamento.

Fatta salva l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146 del D. Lgs. 42/2004, il progetto deve comprendere altresì la valutazione del non contrasto degli interventi previsti con le disposizioni recate dal Regolamento Regionale n. 16/09, approvato con la DGR 749/09, ove si tratti di attività ricadenti nelle aree afferenti alla rete "Natura 2000", con il regime autorizzatorio vigente nelle aree protette di cui alla Legge 394/1991 e con le Misure Minime di Salvaguardia di cui al QTPR adottato con Decreto del Consiglio Regionale n. 300 del 2/04/2013, pubblicato sul BURC N. 11 dell' 01/06/2013, ai sensi dell'art. 58 della Legge Regionale 19/2002.

7. Nelle servitù di elettrodotto, attraversante boschi ricadenti nel campo di applicazioni delle presenti PMPF, sono soggetti a comunicazione le operazioni di sfrascamento di cui alla lettera b] dell' art. 121 del R.D. 12.12.1933 n. 1755, concernenti il taglio di rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta o

altrimenti, causare corti circuiti o arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti.

Salva ogni indennità o canone, qualora dovuti ai proprietari pubblici o privati delle aree attraversate da elettrodotti altresì la congruità del valore di macchiatico stabilito del materiale legnoso ritraibile, l'utente è tenuto, pertanto, a presentare al competente Servizio Area Territoriale, a corredo della medesima comunicazione, idonea documentazione tecnica e cartografica, ai fini di una sua presa d'atto, messa a punto dai propri uffici tecnici e raffigurante l'intero percorso della linea elettrica aerea esterna e comprovante la compatibilità dell'intervento medesimo con le disposizioni vigenti in materia paesaggistica, ambientale, forestale e urbanistica, altresì con indicazione del responsabile di cantiere e dell'impresa affidataria dell'esecuzione dei lavori.

8. Sono soggetti ad autorizzazione, il taglio di alberi, cresciuti nella fascia di rispetto di elettrodotti di Linea di MT o di Linea AT, attraversanti boschi ricadenti nel campo di applicazioni delle presenti PMPF. In questi casi, l'utente, è tenuto a presentare al competente Servizio Area Territoriale, apposito progetto di taglio, redatto secondo le vigenti norme, da dottore agronomo o forestale, iscritto al relativo Albo professionale nella Sezione A, con indicazione del Direttore dei Lavori designato, nonché dell'operatore incaricato della loro esecuzione, fatta salva ogni indennità o canone, qualora dovuti ai proprietari pubblici o privati delle aree attraversate da elettrodotti, altresì la congruità del valore di macchiatico stabilito del materiale legnoso ritraibile.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 e la verifica del non contrasto degli interventi previsti con le disposizioni recate dal Regolamento Regionale n. 16/09, approvato con la DGR 749/09, ove si tratti di attività ricadenti nelle aree afferenti alla rete "Natura 2000", con il regime autorizzativo generale vigente nelle aree protette di cui alla Legge 394/1991 altresì con le disposizioni recate dal D. Lgs. 42/2004, nell'alveo dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua minori, appartenenti al demanio idrico e fluviale, di larghezza superiore a 4 metri ed iscritti nell'Elenco delle Acque Pubbliche, non si applicano le presenti PMPF.
10. Per i tagli necessari ad assicurare l'efficienza delle opere e della funzionalità idraulica, valutata la compatibilità degli stessi con le disposizioni recate dal R.D. 25 Luglio 1904, n. 523 e dalle NAMS dei PAI Calabria, per gli effetti di quanto disposto dalla Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, provvede la Provincia, tramite i Comuni interessati e, occorrendo, gli Enti delegati alle attività di forestazione nella Regione Calabria.
11. Per i tagli nei boschi, ricadenti nel campo di applicazione delle presenti PMPF, appartenenti allo Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni o ad altri Enti pubblici, soggetti ad autorizzazione, si osserva la procedura prevista dal Capitolato d'Oneri di cui all'allegato "B", che è parte integrante del progetto di taglio e dal quale devono risultare, tra l'altro, le condizioni sotto le quali verrebbe posto in vendita il materiale legnoso ritraibile dal medesimo intervento, al fine della tutela economica del relativo valore di macchiatico. La vendita del materiale legnoso avviene a corpo, ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, partendo dal prezzo base stimato.
12. I tagli derivanti da ripuliture, sfolli, dalle piante secche e di quelle schiantate possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale, preliminarmente alla presentazione di progetto redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale.
13. I tagli previsti dal piano di coltura e conservazione sono da assimilarsi a tagli colturali.
14. I tagli di piante forestali ad uso familiare, nelle fustaie nei cedui e nei soprassuoli transitori devono essere eseguiti nel limite massimo di massa legnosa inferiore o uguale a q.li 100 per nucleo familiare e per anno silvano, da individuarsi a carico dei soggetti deperienti, aduggiati, sottomessi e/o maturi, sulla base di un progetto di taglio semplificato che evidenzia le caratteristiche dendrometriche del popolamento oltre che un piano dei tagli quinquennale. Il progetto redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o

- forestale deve essere inoltrato al Servizio Area Territoriale per la successiva approvazione che avrà durata quinquennale. L'individuazione delle piante da assegnare annualmente al taglio deve essere effettuata, dal progettista, sulla base delle indicazioni fornite dal piano dei tagli.
15. Nei siti afferenti alla Rete Natura 2000, per come stabilito dall'art. 5, comma 7 del Regolamento Regionale 06.11.2009 n. 16, il progetto semplificato, deve essere altresì corredato di idonea documentazione comprendente specifici e dettagliati elaborati tecnici, redatti e debitamente sottoscritti da tecnici qualificati, iscritti all' albo professionale dei dottori agronomi e forestali, che analizzino l'impatto di tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione dell' intervento medesimo, ivi compresi, eventuali lavori di ripristino della viabilità di esbosco di cui all' art. 25 delle presenti prescrizioni e che ne comprovino la trascurabilità o nulla significatività degli effetti sul sito Natura 2000 interessato.
 16. Nei siti afferenti la Rete Natura 2000, altresì limitatamente alle attività selvicolturali per le quali non è prevista la presentazione di un progetto di utilizzazione forestale, la verifica delle condizioni di esclusione dalla procedura relativa alla valutazione di incidenza, è demandata al competente Servizio Area Territoriale, limitatamente alle seguenti attività:
 - a) tagli di boschi cedui di estensione fino a 2.00 ettari;
 - b) tagli di sfollo e diradamento in boschi cedui fino a 2.00 ettari.
 17. Il competente Servizio Area Territoriale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di taglio, valutati i requisiti di legittimazione e i presupposti che sono rilevanti per l'adozione di provvedimento, si esprime in merito, mediante sua presa d' atto e previa valutazione degli effetti dei tagli di cui alla lettera a) e lettera b) del precedente comma 16, sui siti Natura 2000 interessati.
 18. Il provvedimento espresso viene trasmesso per opportuna conoscenza al competente Servizio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.
 19. Trascorsi quindici giorni dalla data della comunicazione di taglio, in presenza di silenzio del competente Servizio Area Territoriale, affinché siano soddisfatte le condizioni di esclusione delle attività selvicolturali dalla procedura di valutazione di incidenza, il proponente provvede a integrare la propria comunicazione di taglio con idonea documentazione comprendente specifici e dettagliati elaborati tecnici, redatti e debitamente sottoscritti, da tecnici qualificati, iscritti all' albo professionale dei dottori agronomi e forestali, che analizzino l'impatto di tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione di intervento medesimo, ivi compresi eventuali lavori ripristino della viabilità di esbosco di cui all' art. 25 delle presenti prescrizioni e che ne comprovino la trascurabilità o nulla significatività degli effetti sul sito Natura 2000, interessato.
 20. Salvo il disposto art. 4 della Legge Regionale n. 45/2012 e art. 5, comma 1 e comma 2 delle PMPF e fermo restando la tutela idrogeologica del territorio od eventuali altri vincoli di natura paesaggistica, ambientale e urbanistica, esistenti, le prescrizioni non si applicano per i tagli di piante forestali arboree ed arbustive, insediatesi su terreni soggetti a periodica lavorazione, non costituenti bosco di neoformazione, bosco, macchia mediterranea e garighe montane.

AI CAPO VI Sanzioni amministrative e ripartizione delle competenze-art. 59 bis comma 2 titolo IV

- modificare le parole "Decreto del Dirigente Generale" con la seguente dicitura " Decreto del Dirigente del Settore";

RITENUTO, altresì di modificare l' allegato E - Tariffario vincolo idrogeologico delle vigenti P.M.P.F.;
Su proposta dell'assessore competente Dott. Michele Trematerra, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, nelle more della redazione ed attuazione dei regolamenti di cui all'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2005, n. 45, le modifiche ed integrazioni alle PMPF in vigore in Calabria rese necessarie per le motivazioni richiamate in premessa ed assicurare nel contempo coerenza con l'evoluzione legislativa nazionale e regionale nonché caratteri di imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa;
2. di approvare i seguenti articoli che modificano ed integrano quelli delle vigenti P.M.P.F., di cui alla DGR 218/2011 così come emendate con D.G.R. n. 43 del 2 febbraio 2012 e D.G.R. n. 514 del 6 Dicembre 2012:

CAPO I Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - art. 5 Comma 6

“Non sono considerati bosco i parchi urbani, i filari di piante, i giardini, le aree verdi attrezzate, gli orti botanici e i vivai, le Short rotation forestry, le coltivazioni di alberi di natale, i ginestreti, i cisteti, gli impianti di arboricoltura da legno, i castagneti da frutto in attualità di coltura, i noceti, i nocciolieti specializzati e gli altri frutteti soggetti a pratiche agronomiche, le alberature stradali, le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, non soggetti a pratiche agronomiche, da meno di cinque anni”;

CAPO I Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - art. 14 Comma 2

“Gli interventi di trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e la trasformazione dei terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione sono soggetti all'autorizzazione del Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione tramite decreto del Dirigente del Settore competente o con Delibera di Giunta Regionale per i casi di cui all'art. 4 bis comma 3. La domanda in carta legale, corredata dal relativo progetto contenente anche l'eventuale rimboschimento compensativo ove previsto, deve essere inoltrata tramite il competente Servizio Area Territoriale che ne curerà la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune ove è sito il fondo per giorni 15 consecutivi. Trascorso tale periodo, ed entro i successivi otto giorni, il Sindaco del Comune provvederà alla restituzione degli atti al Servizio Area Territoriale competente con le eventuali opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, unitamente alla relata di pubblicazione. La domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica, dalla corografia, dal certificato catastale e mappa catastale dei terreni interessati con l'indicazione della pendenza e delle opere da realizzare e da porsi in atto per impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo. Il competente Servizio Area Territoriale provvederà, quindi, all'istruttoria inviando i relativi atti al Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione che provvederà ad emettere il provvedimento finale. Lo stesso provvedimento deve essere notificato all'interessato e pubblicato per giorni 15 consecutivi all'albo del Comune. Ai fini dell'applicazione del precedente art. 7, solo per quanto attiene la norma della destinazione a bosco, di altrettanta superficie boscata che viene a ridursi, l'interessato, unitamente alla domanda, è tenuto a presentare progetto di rimboschimento compensativo corredata di apposita documentazione catastale dei terreni nei quali si impegna ad eseguire il rimboschimento, nell'ambito dello stesso bacino idrografico. Qualora il richiedente non sia proprietario del fondo dovrà produrre il relativo consenso espresso”;

CAPO II Norme comuni a tutti i boschi - art. 16 Comma 1 lettera e ed f

- e) “l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è vietato;
- f) “nel periodo di massima pericolosità è vietato fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano. Nei castagneti da frutto è consentita, fermo restando quanto stabilito dall'art. 53 delle presenti PMPF, la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante applicazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali e quindi nel rispetto delle norme regionali in materia di condizionalità”;

Al CAPO II Norme comuni a tutti i boschi - art. 16 Comma 6 viene aggiunto il Comma 6 bis

6. bis “I diradamenti di intensità tali da creare interruzione permanente nella copertura delle chiome (viali antincendio verdi) sono soggetti ad autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale”;

CAPO II Norme comuni a tutti i boschi - art. 16 Comma 7

“E’ consentito il controllo della vegetazione erbacea e arbustiva mediante il pascolo, nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali e nella viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 m, previa comunicazione da inoltrare al Servizio Area Territoriale competente”;

CAPO II Norme comuni a tutti i boschi -art. 22

1. Le norme che disciplinano i tagli boschivi hanno la finalità di garantire la conservazione della biodiversità, la conservazione del suolo e la stabilità dei versanti, il miglioramento della funzionalità e dei servizi resi dal bosco, senza compromettere le potenzialità evolutive dello stesso.
2. Ciascun prelievo di massa legnosa per rispondere alle finalità di cui al comma 1 deve essere eseguito seguendo i criteri stabiliti in un piano di assestamento o di gestione; in mancanza di questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della biodiversità, con i criteri e le modalità indicate ai commi successivi.
3. Nei boschi cedui i tagli devono essere eseguiti rispettando in particolare i turni, l'epoca di taglio, il rilascio delle matricine, l'ampiezza e la disposizione delle tagliate.
4. Nei boschi a fustaia i tagli devono essere eseguiti con criteri colturali, in funzione della struttura e della consistenza del soprassuolo, in modo da favorire la sua stabilità complessiva e garantire il rispetto dei livelli di provvigione minimale e di percentuale di prelievo, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.
5. La conversione delle fustaie in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici è vietata. Essa tuttavia potrà essere autorizzata dal competente Servizio Area Territoriale in via del tutto eccezionale e per giustificata esigenza di carattere fitosanitario.
6. Devono essere autorizzati dal competente Servizio Area Territoriale, ricorrendone i presupposti di legge, sulla scorta di uno specifico progetto di taglio, redatto da dottore agronomo o forestale iscritto al relativo Albo professionale, nella Sezione A,
 - d) I tagli di alberi destinati ad assicurare l'efficienza e la sicurezza dei manufatti esistenti e per l'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità, radicati su terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva riconducibile alla definizione di bosco di cui all'art. 4 della L. R. 45/2012;
 - e) I tagli di alberi radicati su terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva riconducibile alla definizione di bosco di cui all'art. 4 della L. R. 45/2012, ricadenti nel limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato, richiesti a giudizio dell'Ente proprietario della rete stradale, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
 - f) I tagli di cui alla precedente lettera b. ricadenti nel limite delle pertinenze stradali appartenenti ai proprietari frontisti delle medesime strade sia essi privati sia essi Comuni o altri Enti pubblici, salvo accertamento della titolarità delle medesime aree e quanto stabilito dall'art. 16 delle presenti PMPF.

L'individuazione delle piante da abbattere di cui alla lettera a. ove ne ricorrano le circostanze, deve avvenire sulla base dell'analisi di stabilità meccanica a livello di singolo albero (visiva ed eventualmente strumentale) e della prevenzione di crolli e sradicamenti od occorrendo a livello collettivo di popolamento.

Fatta salva l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146 del D. Lgs. 42/2004, il progetto deve comprendere altresì la valutazione del non contrasto degli interventi previsti con le disposizioni recate dal Regolamento Regionale n. 16/09, approvato con la DGR 749/09, ove si tratti di attività ricadenti nelle aree afferenti alla rete “Natura 2000”, con il regime autorizzatorio vigente nelle aree protette di cui alla Legge 394/1991 e con le Misure Minime di Salvaguardia di cui al QTPR adottato con Decreto del Consiglio

Regionale n. 300 del 2/04/2013, pubblicato sul BURC N. 11 dell' 01/06/2013, ai sensi dell'art. 58 della Legge Regionale 19/2002.

7. Nelle servitù di elettrodotto, attraversante boschi ricadenti nel campo di applicazioni delle presenti PMPF, sono soggetti a comunicazione le operazioni di sfrascamento di cui alla lettera b) dell' art. 121 del R.D. 12.12.1933 n. 1755, concernenti il taglio di rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta o altrimenti, causare corti circuiti o arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti.
Salva ogni indennità o canone, qualora dovuti ai proprietari pubblici o privati delle aree attraversate da elettrodotti altresì la congruità del valore di macchiatico stabilito del materiale legnoso ritraibile, l'utente è tenuto, pertanto, a presentare al competente Servizio Area Territoriale, a corredo della medesima comunicazione, idonea documentazione tecnica e cartografica, ai fini di una sua presa d'atto, messa a punto dai propri uffici tecnici e raffigurante l'intero percorso della linea elettrica aerea esterna e comprovante la compatibilità dell'intervento medesimo con le disposizioni vigenti in materia paesaggistica, ambientale, forestale e urbanistica, altresì con indicazione del responsabile di cantiere e dell'impresa affidataria dell'esecuzione dei lavori.
8. Sono soggetti ad autorizzazione, il taglio di alberi, cresciuti nella fascia di rispetto di elettrodotti di Linea di MT o di Linea AT, attraversanti boschi ricadenti nel campo di applicazioni delle presenti PMPF. In questi casi, l'utente, è tenuto a presentare al competente Servizio Area Territoriale, apposito progetto di taglio, redatto secondo le vigenti norme, da dottore agronomo o forestale, iscritto al relativo Albo professionale nella Sezione A, con indicazione del Direttore dei Lavori designato, nonché dell' operatore incaricato della loro esecuzione, fatta salva ogni indennità o canone, qualora dovuti ai proprietari pubblici o privati delle aree attraversate da elettrodotto, altresì la congruità del valore di macchiatico stabilito del materiale legnoso ritraibile.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 e la verifica del non contrasto degli interventi previsti con le disposizioni recate dal Regolamento Regionale n. 16/09, approvato con la DGR 749/09, ove si tratti di attività ricadenti nelle aree afferenti alla rete "Natura 2000", con il regime autorizzativo generale vigente nelle aree protette di cui alla Legge 394/1991 altresì con le disposizioni recate dal D. Lgs. 42/2004, nell' alveo dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua minori, appartenenti al demanio idrico e fluviale, di larghezza superiore a 4 metri ed iscritti nell' Elenco delle Acque Pubbliche, non si applicano le presenti PMPF.
10. Per i tagli necessari ad assicurare l' efficienza delle opere e della funzionalità idraulica, valutata la compatibilità degli stessi con le disposizioni recate dal R.D. 25 Luglio 1904, n. 523 e dalle NAMS dei PAI Calabria, per gli effetti di quanto disposto dalla Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, provvede la Provincia, tramite i Comuni interessati e, occorrendo, gli Enti delegati alle attività di forestazione nella Regione Calabria.
11. Per i tagli nei boschi, ricadenti nel campo di applicazione delle presenti PMPF, appartenenti allo Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni o ad altri Enti pubblici, soggetti ad autorizzazione, si osserva la procedura prevista dal Capitolato d'Oneri di cui all'allegato "B", che è parte integrante del progetto di taglio e dal quale devono risultare, tra l'altro, le condizioni sotto le quali verrebbe posto in vendita il materiale legnoso ritraibile dal medesimo intervento, al fine della tutela economica del relativo valore di macchiatico. La vendita del materiale legnoso avviene a corpo, ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, partendo dal prezzo base stimato.
12. I tagli derivanti da ripuliture, sfolli, dalle piante secche e di quelle schiantate possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale, preliminarmente alla presentazione di progetto redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale.
13. I tagli previsti dal piano di coltura e conservazione sono da assimilarsi a tagli colturali.

14. I tagli di piante forestali ad uso familiare, nelle fustaie nei cedui e nei soprassuoli transitori devono essere eseguiti nel limite massimo di massa legnosa inferiore o uguale a q.li 100 per nucleo familiare e per anno silvano, da individuarsi a carico dei soggetti deperienti, aduggiati, sottomessi e/o maturi, sulla base di un progetto di taglio semplificato che evidenzi le caratteristiche dendrometriche del popolamento oltre che un piano dei tagli quinquennale. Il progetto redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale deve essere inoltrato al Servizio Area Territoriale per la successiva approvazione che avrà durata quinquennale. L'individuazione delle piante da assegnare annualmente al taglio deve essere effettuata, dal progettista, sulla base delle indicazioni fornite dal piano dei tagli.
15. Nei siti afferenti alla Rete Natura 2000, per come stabilito dall'art. 5, comma 7 del Regolamento Regionale 06.11.2009 n. 16, il progetto semplificato, deve essere altresì corredato di idonea documentazione comprendente specifici e dettagliati elaborati tecnici, redatti e debitamente sottoscritti da tecnici qualificati, iscritti all' albo professionale dei dottori agronomi e forestali, che analizzino l'impatto di tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione dell' intervento medesimo, ivi compresi, eventuali lavori di ripristino della viabilità di esbosco di cui all' art. 25 delle presenti prescrizioni e che ne comprovino la trascurabilità o nulla significatività degli effetti sul sito Natura 2000 interessato.
16. Nei siti afferenti la Rete Natura 2000, altresì limitatamente alle attività selvicolturali per le quali non è prevista la presentazione di un progetto di utilizzazione forestale, la verifica delle condizioni di esclusione dalla procedura relativa alla valutazione di incidenza, è demandata al competente Servizio Area Territoriale, limitatamente alle seguenti attività:
 - c) tagli di boschi cedui di estensione fino a 2.00 ettari;
 - d) tagli di sfollo e diradamento in boschi cedui fino a 2.00 ettari.
17. Il competente Servizio Area Territoriale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di taglio, valutati i requisiti di legittimazione e i presupposti che sono rilevanti per l'adozione di provvedimento, si esprime in merito, mediante sua presa d' atto e previa valutazione degli effetti dei tagli di cui alla lettera a) e lettera b) del precedente comma 16, sui siti Natura 2000 interessati.
18. Il provvedimento espresso viene trasmesso per opportuna conoscenza al competente Servizio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.
19. Trascorsi quindici giorni dalla data della comunicazione di taglio, in presenza di silenzio del competente Servizio Area Territoriale, affinché siano soddisfatte le condizioni di esclusione delle attività selvicolturali dalla procedura di valutazione di incidenza, il proponente provvede a integrare la propria comunicazione di taglio con idonea documentazione comprendente specifici e dettagliati elaborati tecnici, redatti e debitamente sottoscritti, da tecnici qualificati, iscritti all' albo professionale dei dottori agronomi e forestali, che analizzino l'impatto di tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione di intervento medesimo, ivi compresi eventuali lavori ripristino della viabilità di esbosco di cui all' art. 25 delle presenti prescrizioni e che ne comprovino la trascurabilità o nulla significatività degli effetti sul sito Natura 2000, interessato.
20. Salvo il disposto art. 4 della Legge Regionale n. 45/2012 e art. 5, comma 1 e comma 2 delle PMPF e fermo restando la tutela idrogeologica del territorio od eventuali altri vincoli di natura paesaggistica, ambientale e urbanistica, esistenti, le prescrizioni non si applicano per i tagli di piante forestali arboree ed arbustive, insediatesi su terreni soggetti a periodica lavorazione, non costituenti bosco di neoformazione, bosco, macchia mediterranea e garighe montane.

AI CAPO VI Sanzioni amministrative e ripartizione delle competenze-art. 59 bis comma 2 titolo IV

- modificare le parole "Decreto del Dirigente Generale" con la seguente dicitura " Decreto del Dirigente del Settore".

di sostituire ed approvare l' Allegato E - Tariffario vincolo idrogeologico delle vigenti P.M.P.F. per come modificato nell' allegato E che è parte integrante al presente atto.

di **provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04.09.2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA



IL PRESIDENTE



Dei che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 14 AGO. 2014 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

ALLEGATO E
TARIFFARIO VINCOLO IDROGEOLOGICO TAGLI BOSCHIVI

Le spese istruttorie di cui alle tariffe riportate nelle susseguenti tabelle ai fini dell'ottenimento di titolo abilitativo secondo ripartizione amministrativa ex art. 59 bis PMPF invero per l'adozione di provvedimento espresso in applicazione delle medesime PMPF e della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45, a carico dell'istante. Le stesse devono essere versate sul c/c postale N. 11047883 intestato a REGIONE CALABRIA - Entrate Diverse o tramite Bonifico Bancario Codice IBAN IT78M030670459900000099009 secondo le tariffe di riferimento illustrate nella tabelle sottostanti, con la causale "Applicazione PMPF e L.R. 45/2012 - Vincolo Idrogeologico e Tagli boschivi"

MOVIMENTI TERRA		
SEZIONE A	DIRITTI SEGRETERIA Importo €	DIRITTI ISTRUTTORIA Importo €
Fino a 50 mc	14,62	14,62
Compresi tra 50 e 200 mc	29,24	25,00
Compresi tra 200 e 500 mc	29,24	50,00
Oltre 500 mc	29,24	200,00
Attività estrattiva (Cava)	29,24	300,00
Parere di competenza per il rilascio da parte del Comune di	DIRITTI SEGRETERIA Importo €	DIRITTI ISTRUTTORIA Importo €
Condono ex art. 32 L. 45/1985	29,24	100,00
Sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001	29,24	100,00
TAGLI BOSCHIVI		
SEZIONE B	DIRITTI SEGRETERIA Importo €	DIRITTI ISTRUTTORIA Importo €
Comunicazione taglio boschi cedui Superfici inf. 2 ha	14,62	14,62
Approvazione Progetti di taglio uso familiare	29,24	15,00
Approvazione Progetto di taglio boschi proprietà privata fino a 10 ettari	29,24	25,00 [1]
Approvazione Progetto di taglio boschi proprietà pubblica fino a 10 ettari	--	25,00 [1]
[1] Incrementato di € 2,50 per ogni ettaro in più fino max 50 ha		
ISCRIZIONE ALBO IMPRESE FORESTALI		
SEZIONE C	DIRITTI SEGRETERIA Importo €	DIRITTI ISTRUTTORIA Importo €
Cat. A	29,24	25,00
Cat. B		50,00
CAPO I PMPF		

SEZIONE D	DIRITTI SEGRETERIA Importo €	DIRITTI ISTRUTTORIA Importo €
Autorizzazione Esercizio Pascolo Enti pubblici	----	25,00
Autorizzazione Esercizio Pascolo Privati	14,62	25,00
Approvazione Regolamento d'Uso terreni pascolivi di Comuni o altri Enti pubblici	----	75,00

PIANIFICAZIONE FORESTALE		
SEZIONE E	DIRITTI SEGRETERIA Importo €	DIRITTI ISTRUTTORIA Importo €
Piano di Gestione Forestale Proprieta' Pubblica	----	250,00
Piano di Gestione Forestale Proprieta' Privata	14,62	250,00
Piano Poliennale di Taglio Proprieta' Pubblica	----	150,00
Piano Poliennale di Taglio Proprieta' Privata	14,62	150,00

Nei casi di parere espresso, non compreso nelle Tabelle, si applica il diritto di unico di € 29,24.

I fondi derivanti dai versamenti effettuati sul c/c postale n. 11047883 intestato a Regione Calabria – Entrate Diverse o tramite Bonifico Bancario Codice IBAN IT78M030670459900000099009 e, per i diritti di segreteria e per i diritti d'istruttoria, saranno accantonati su apposito Capitolo di bilancio in favore del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e finalizzati alla gestione delle attività connesse alla materia di vincolo idrogeologico e dei tagli boschivi.